

Il reato di diffamazione può essere commesso anche nei confronti di una persona morta

09 Novembre 2018
Vincenzo Mennea

Il reato di diffamazione comprende anche le ipotesi di offesa alla memoria della persona del defunto.

Il reato di **diffamazione** (art. 595 cod. pen.) può essere commesso anche nei confronti di una persona morta. Quindi se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, possono proporre querela i prossimi congiunti (art. 597 cpv). Si intendono per tali gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

Il diritto di proporre querela per l'offesa alla memoria di un defunto trova la sua *ratio* giustificativa nel diritto dei prossimi congiunti a vedere tutelata la reputazione del defunto, estendendosi il pregiudizio dell'arrecata offesa alla dignità degli stessi prossimi congiunti. Costoro sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto subiscono un danno diretto ed immediato dal reato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209 del 3 maggio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, un soggetto aveva **querelato** un altro soggetto, ritenendo che questi avesse **offeso la memoria di un suo prossimo congiunto** (un parente stretto), che era **morto prima che potesse presentare lui stesso la querela**.

Il Giudice di Pace di Rovereto, tuttavia, aveva ritenuto che non si potesse procedere penalmente nei confronti del querelato, in quanto la **persona offesa** era già morta.

Il Giudice di Pace, pertanto, aveva pronunciato un **provvedimento di archiviazione**.

Il soggetto che aveva proposto la querela, ritenendo la decisione ingiusta, impugnava il provvedimento del GdP davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che la querela era stata proposta in quanto l'imputato aveva offeso la memoria del defunto.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di poter dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso in quanto fondato.

La Cassazione, infatti, aveva precisato, che il ricorrente poteva, in effetti, considerarsi persona offesa del **reato di diffamazione**, in quanto l'articolo 595 del codice penale prevede la possibilità per i parenti stretti di un defunto che sia morto prima di poter presentare la querela, in qualità di eredi, "al posto" del defunto stesso di **querelare**, in proprio, un soggetto che abbia **offeso la memoria di un defunto**, che sia un prossimo congiunto.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 3 maggio 2017, n. 21209

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a in (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 19/5/2016 del Giudice di Pace di Rovereto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, il quale ha richiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Rovereto ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di diffamazione ai danni di (OMISSIS) avviato a seguito di querela proposta dall'erede e prossimo congiunto (OMISSIS).

2. Avverso il provvedimento ricorre nella su qualità di persona offesa ed a mezzo del difensore il (OMISSIS) il quale, dopo aver ricordato che la querela era stata proposta per offesa alla memoria del defunto proprio congiunto ai sensi del terzo comma dell'articolo 597 c.p., eccepisce la violazione del contraddittorio, in quanto il provvedimento è stato emesso nella pendenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione decorrente dalla data della rituale notifica dell'avviso di cui all'articolo 408 c.p.p., avvenuta il 20 maggio 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve innanzi tutto ricordarsi che integra una violazione del diritto al contraddittorio il giudice che proceda all'archiviazione anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni – decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della relativa richiesta – previsto per la proposizione di eventuale atto di opposizione (Sez. 6, n. 3394 del 30 ottobre 1998, P.o. in proc. Doglioni E, Rv. 212331). Principio che questa Corte ha affermato con riguardo al mancato rispetto del termine di cui al terzo comma dell'articolo 408 c.p.p., ma che deve essere ribadito – stante l'identità di formulazione e della ratio delle due disposizioni – anche in riferimento all'inosservanza del termine di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 17, comma 2, qualora il procedimento di archiviazione si svolga dinanzi al Giudice di Pace. E' poi fuor di dubbio che l'obbligo per il giudice di rispettare il suddetto termine sussista a prescindere

dalla fondatezza della richiesta di archiviazione, anche quando con questa sia stato prospettato, come avvenuto nel caso di specie, che il querelante non sia la persona offesa del reato, atteso che questi ha diritto di sottoporre al giudice gli elementi di prova a sostegno della propria pretesa.

3. Sotto altro profilo deve poi evidenziarsi che nel caso di specie il ricorrente deve ritenersi in astratto persona offesa del reato ai sensi dell'articolo 597 c.p., comma 3. Tale disposizione, infatti, prevede due ipotesi distinte per il caso in cui l'offeso sia deceduto prima di aver esercitato il diritto di querela per l'offesa da lui subita, e per quello, diverso, di offesa alla sua memoria. Nella prima ipotesi, ai prossimi congiunti viene devoluto iure successionis il diritto di presentare la querela non esercitato dal loro congiunto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 126 c.p., comma 1, che esclude la trasmissione ereditaria del diritto di querela, ritenuto altrimenti un diritto personalissimo destinato perciò ad estinguersi alla morte del suo titolare. Nella diversa ipotesi di offesa alla memoria del defunto, invece, i soggetti elencati nell'ultimo capoverso dell'articolo 597, vantano iure proprio il diritto di presentare la querela, poiché essi stessi – e non il de cuius – si qualificano come i soggetti passivi dell'offesa, in quanto titolari dell'interesse a difendere la memoria del loro congiunto. Per come risulta in atti – e per come prospettato nel ricorso – e' in quest'ultimo senso che il (OMISSIS) ha proposto querela nei confronti degli indagati ed e' dunque indubitabile che il giudice non potesse disporre l'archiviazione del procedimento nella pendenza del termine per proporre opposizione.

4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di Pace di Rovereto per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Rovereto per il corso ulteriore.

TAG: *defunto, eredi, Querela, diffamazione, civile, famiglia e successioni, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.